Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 ottobre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 •
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle).
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(4430)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1102.

Modificazione alla composizione delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 56 del regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 325;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro Segretario di Stato per la difesa;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nell'art. 56 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 325, sono inseriti dopo i primi due commi i seguenti:

« Al posto di ufficiali medici dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica o in aggiunta ad essi possono essere nominati membri di detta Commissione anche medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto. La loro nomina è fatta di intesa anche col Ministro preposto alla Amministrazione dello Stato dalla quale dipendono.

Resta ferma la presidenza della Commissione medica per le pensioni di guerra all'ufficiale medico superiore più elevato in grado ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 61. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1103.

Modificazioni al Codice penale militare di pace per l'ammissione del difensore durante l'istruzione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, che approva i testi del Codice penale militare di pace e del Codice penale militare di guerra;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti al Codice penale militare di pace.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni dei primi tre commi dell'art. 293.

L'ultimo comma dello stesso articolo è modificato nel modo seguente:

« Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare il giudice istruttore o il presidente, con provvedimento non soggetto a impugnazione, può escludere il difensore o il consulente tecnico non militare ».

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 295, 330, 347, 354, 355, 356, 357, 359 e 390.

Art. 4.

All'art. 324 è aggiunta, come terzo comma, la seguente disposizione:

« In ogni caso si osserva l'istruzione formale per i procedimenti nei quali occorra tutelare il segreto politico o militare ».

Art. 5.

L'art. 331 è modificato nel modo seguente:

« Oltre i casi di incompatibilità o incapacità del perito e del consulente tecnico, stabiliti dal Codice di procedura penale, non può prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione ».

Art. 6.

L'art. 349 è modificato nel modo seguente:

« Se l'imputato non si è potuto arrestare, o è evaso prima della sentenza di rinvio a giudizio, questa è notificata nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale; e se l'imputato appartiene a un corpo o a una nave, è posta all'ordine del giorno del corpo o della nave, al quale effetto essa è trasmessa al comandante dell'uno o dell'altra ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 391 è modificato nel modo seguente:

« Se l'imputato non è detenuto il cancelliere deve disporre, a pena di decadenza, la notificazione di copia della dichiarazione di ricorso entro tre giorni dalla sua data ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 80. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1947, n. **1104**.

Maggiorazione del 40 % degli assegni familiari per i figli e del 25 % per la moglie e i genitori nel settore dell'industria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenenti norme integrative per la sua attuazione;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica degli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, per l'aumento della misura degli assegni familiari supplementari di carovita;

Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visti i contratti collettivi concernenti norme integrative per la disciplina degli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 425, per la maggiorazione del 50 % degli assegni familiari per i figli dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, per la corresponsione della indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1947, la misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella *A*-1 allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 425, è sostituita da quella stabilita nella tabella 4-1 allegata al presente decreto, vistata, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi di cui all'unita tabella *A*-1 è comprensiva degli assegni familiari di caropane e del relativo contributo supplementare previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563.

L'aumento degli assegni familiari di cui alla allegata tabella *A*-1 assorbe i residui delle quote familiari dell'indennità di contingenza risultanti dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, integralmente fino alla concorrenza della somma di L. 8 giornaliere e nella misura del 50 % per l'eccedenza.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI
DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 71. — VENTURA

TABELLA A-1

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6 di 1×2, e di 1×4, rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	54	300	36	222	18	180
Impiegati	78	300	48	222	27	180

B) CONTRIBUTI
(A carico del datore di lavoro).

Misura: 37 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 settembre 1947, n. 1105.

Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508;
Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412;
Visto la legge 6 dicembre 1928, n. 2744;
Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273;
Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 265;
Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 22 dicembre 1935, n. 2393;
Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380;
Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 703;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 luglio 1946, n. 144;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e la giustizia e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

(*Natura giuridica e scopo dell'Ente*).

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per iscopo l'esercizio delle arti grafiche nell'interesse dello Stato e la gestione delle pubblicazioni di Stato destinate alla vendita.

L'Istituto è persona giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro, che ne controlla anche la gestione.

Art. 2.

(*Officina carte valori dello Stato*).

L'Istituto Poligrafico dello Stato gestisce, in Sezione autonoma speciale, per conto dello Stato ed alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro, l'Officina carte valori per la produzione delle carte valori di Stato e di quelle affini o similari, occorrenti alle Amministrazioni statali.

Previa espressa autorizzazione del Ministro per il tesoro, l'Istituto può provvedere, per conto di Enti italiani ed esteri, alla fabbricazione, nell'Officina carte valori, di biglietti di banca e di altre carte valori.

L'organizzazione della Sezione autonoma deve essere approvata dal Ministero del tesoro.

E' confermata l'assegnazione in uso all'Istituto Poligrafico dello Stato degl'immobili indicati negli articoli 2 e 3 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744.

Art. 3.

(*Controllo sulla fabbricazione delle carte valori*).

Il Provveditorato generale dello Stato esercita, per mezzo di propri funzionari, il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare e quello sulla stampa e distribuzione delle carte valori e degli stampati rappresentativi di valori, soggetti a rendiconto.

Nulla è innovato ai poteri di vigilanza e di controllo, spettanti, a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge del 22 dicembre 1935, n. 2393, rispettivamente alla Direzione generale del Tesoro per la fabbricazione dei biglietti di Stato ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione dei biglietti di banca, commessi all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 4.

(*Esecuzione di forniture, lavori e servizi oltre quelli d'istituto - Esenzioni tributarie*).

Previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro per il tesoro, l'Istituto Poligrafico dello Stato può assumere, oltre ai

casi previsti negli articoli 1 e 2, forniture, lavori o servizi per conto del Provveditorato generale dello Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, che ne facciano richiesta al Provveditorato medesimo.

Per le ordinazioni che il Provveditorato affida all'Istituto Poligrafico dello Stato, non è richiesta la stipulazione di contratto scritto, ne è dovuto il pagamento di tasse di registro, di bollo e di concessione governativa.

Art. 5.

(*Attività complementare dell'Istituto ed assunzione di lavori per conto di terzi*).

L'Istituto Poligrafico dello Stato può gestire cartiere ed assumere, per conto di privati, lavorazioni diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'art. 2, nei limiti ed alle condizioni da stabilire preventivamente, all'inizio di ogni trimestre, da una Commissione nominata dal Provveditore generale dello Stato e composta dal Presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato, che la presiede, e da quattro componenti, rappresentanti rispettivamente: il Provveditorato generale dello Stato, la Ragioneria generale dello Stato, il personale dell'Istituto e gl'industriali delle arti grafiche. Il rappresentante del personale dell'Istituto è designato dal personale dell'Istituto stesso, quello degl'industriali delle arti grafiche è scelto dal Provveditore generale dello Stato.

Spetta al Consiglio di amministrazione dell'Istituto di determinare, entro i limiti ed alle condizioni indicate dalla Commissione prevista dal precedente comma, quali lavori debbano essere effettuati dalle Officine.

Art. 6.

(*Patrimonio*).

Ferma l'assegnazione in uso degli immobili indicati nell'art. 2 secondo comma, della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, gl'impianti e gli altri beni mobili costituenti il patrimonio originario dell'Istituto, a norma del suddetto articolo, s'intendono conferiti dallo Stato come fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

Di tale fondo fa inoltre parte il valore delle attività conferite al Poligrafico a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380.

In corrispettivo dell'uso degli immobili assegnati al Poligrafico a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dell'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, l'Istituto è tenuto a corrispondere allo Stato, un canone annuo pari al 4 % del loro valore, da stabilirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e da aggiornarsi all'inizio di ogni quinquennio.

La valutazione prevista nel precedente comma sarà effettuata con le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 7.

(*Consiglio di amministrazione*).

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto del Presidente e di nove membri, l'uno e gli altri nominati con decreto del Ministro per il tesoro.

Sono membri del Consiglio: un consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato; un membro dell'Accademia dei Lincei da designarsi dal Presidente dell'Accademia, fra quelli della Classe di scienze morali, filologiche e storiche; un funzionario designato dal Ministero di grazia e giustizia; un funzionario designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; un funzionario della Ragioneria generale dello Stato; un funzionario della Direzione generale del Tesoro; un funzionario del Provveditorato generale dello Stato; un ingegnere degli Uffici tecnici erariali, funzionari tutti di grado non inferiore al 6°; un esperto dell'Industria arti grafiche, da prescegliere dal Provveditore generale dello Stato, tra persone che non gestiscano in proprio nè siano direttamente interessate in un'azienda editoriale.

Quando sono in discussione questioni che riguardino direttamente il personale o attengano alla tutela degli interessi economici o sociali di esso, partecipano altresì alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione due dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato, da designarsi uno dalla categoria degli operai e l'altro da quella degli impiegati dell'Istituto medesimo.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Allo scadere di ogni quinquennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio nominati durante il quinquennio stesso in sostituzione di altri.

Art. 8.

(*Comitato permanente*).

In seno al Consiglio di amministrazione è costituito un Comitato permanente, presieduto dal Presidente del Consiglio stesso e composto dei funzionari della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del Tesoro e del Provveditorato generale dello Stato, che fanno parte del Consiglio.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Nella ipotesi prevista nel 3° comma del precedente articolo, partecipa alla riunione del Comitato permanente uno dei rappresentanti del personale dell'Istituto, designato dal Consiglio di amministrazione.

I funzionari dello Stato che fanno parte del Comitato permanente saranno collocati fuori ruolo delle rispettive Amministrazioni.

Art. 9.

(*Partecipazione del Provveditore generale dello Stato alle sedute del Consiglio e del Comitato*).

Il Provveditore generale dello Stato ha diritto di partecipare, senza facoltà di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato permanente.

Art. 10.

(*Collegio dei revisori*).

Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile è esercitato da un Collegio di revisori composto di un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al quarto, presidente, e di due funzionari, di grado non inferiore al sesto, appartenenti, rispettivamente, alla Ragioneria generale dello Stato ed al Provveditorato generale dello Stato.

Fanno, inoltre, parte del Collegio dei revisori, in qualità di membri supplenti, due funzionari, di grado non inferiore al settimo, uno designato dalla Ragioneria generale dello Stato e l'altro dal Provveditorato generale dello Stato.

I revisori sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di amministrazione; riferiscono periodicamente al Ministro per il tesoro sull'andamento del Poligrafico ed accompagnano con una propria relazione la presentazione del bilancio alla fine di ciascun esercizio finanzario.

Art. 11.

(*Bilancio - Utili dell'Azienda*).

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro il bilancio della gestione chiuso al 30 giugno precedente, accompagnato da particolareggiata relazione, dal conto profitti e perdite, dall'inventario a fine esercizio e dalla relazione dei revisori.

Gli utili di ciascun bilancio, dedotte le quote destinate alle riserve ed alle altre assegnazioni statutarie, debbono essere versati per intero allo Stato, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio.

Il regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 275, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico, è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto regio decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

Art. 12.

(*Facoltà di affidare l'esecuzione dei lavori ad Enti e Ditte private*).

Per l'adempimento dei propri compiti, l'Istituto Poligrafico dello Stato può affidare lavori anche ad altri Stabilimenti ed Istituti, ad Enti ed a privati.

Art. 13.

(*Commissione delle tariffe*).

E' istituita una Commissione delle tariffe per la determinazione del prezzo dei lavori che il Provveditorato generale affida all'Istituto Poligrafico dello Stato.

La Commissione è nominata, su proposta del Provveditore generale dello Stato, con decreto del Ministro per il tesoro, ed è composta:

1) dal Provveditore generale dello Stato, o da un suo delegato, che la presiede;

2) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6°;

3) da un funzionario dell'Istituto Poligrafico dello Stato, designato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designato dal Provveditore generale. E' in facoltà della Commissione di aggregarsi, caso per caso, funzionari e tecnici dell'Istituto Poligrafico ed altri esperti estranei, quando la particolarità del caso lo richieda. I membri aggregati partecipano alle riunioni della Commissione con voto consultivo.

Art. 14.

(*Norme per la determinazione del prezzo dei lavori eseguiti nelle Officine dell'Istituto*).

Ai fini della determinazione dei prezzi, la Commissione ha facoltà di chiedere notizie particolareggiate del lavoro da eseguire e deve tener conto delle prestazioni di mano d'opera, dei materiali occorrenti e dei relativi costi, della quota di spese generali e della quota di utile.

La Commissione può essere consultata per la formazione e per eventuali modificazioni dei capitolati generali di oneri.

Le deliberazioni adottate sono riportate in apposito verbale.

Art. 15.

(*Determinazione del prezzo dei lavori eseguiti presso Enti o Ditte private per conto dello Stato e delle forniture assunte per conto di terzi*).

Quando si tratti di stabilire il prezzo dei lavori che l'Istituto Poligrafico dello Stato assume per conto del Provveditorato generale dello Stato e che debbono essere eseguiti fuori delle Officine dell'Istituto stesso, la Commissione delle tariffe è integrata da un consulente esperto dell'industria grafica, estraneo all'Istituto, per il parere di merito.

Le disposizioni previste nel comma precedente si applicano anche nel caso di lavori assunti per conto di terzi, a norma dell'art. 2, comma secondo, e dell'art. 5.

Art. 16.

(*Forniture del Provveditorato generale - Pagamento di acconti mensili*).

Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce annualmente il fabbisogno delle varie Amministrazioni e dispone le eventuali variazioni da apportarsi ad esso durante l'esercizio finanziario.

Prima dell'inizio di ciascuno esercizio finanziario, la Commissione delle tariffe, sulla base dei fabbisogni e delle spese degli esercizi precedenti ed entro i limiti di 9/10 dello stanziamento di bilancio, stabilisce la somma che deve essere corrisposta all'Istituto Poligrafico dello Stato durante l'esercizio finanziario, in conto delle forniture che debbono essere effettuate.

Il pagamento di tale somma viene disposto con decreto del Ministro per il tesoro ed è eseguito in dodici rate mensili uguali anticipate, a partire dal mese di luglio.

Art. 17.

(*Pagamento dei lavori di carattere straordinario*).

Il pagamento delle somme dovute per lavori straordinari, anche se ultimati (carta moneta divisionale dello Stato, titoli del Debito pubblico, buoni del Tesoro

ordinari e poliennali, stampati elettorali, ecc.) per i quali vengono stanziati i fondi su appositi capitoli del bilancio passivo del Ministero del tesoro o di altri Ministeri, può essere ripartito, dedotto il decimo, in tante rate uguali anticipate quanti sono i mesi di durata della lavorazione a cominciare da quello in cui questa ha avuto inizio. Detta rateazione è autorizzata, su proposta della Commissione delle tariffe, con decreto del Ministro per il tesoro, emanato, in caso di lavori effettuati per conto di altro Ministero, di concerto con questo.

Con lo stesso procedimento può essere autorizzato eventualmente il rimborso in unica soluzione delle somme pagate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, prima dell'inizio delle lavorazioni previste nel comma precedente, per l'acquisto della carta e delle altre materie prime occorrenti per le lavorazioni stesse. La restante somma, stanziata sull'apposito capitolo, verrà ratizzata con le modalità stabilite nel comma precedente.

Art. 18.

(*Pagamento delle forniture dei lavori previsti nell'art. 17, comma 1°*).

Per il pagamento delle forniture dei lavori e dei servizi previsti nell'art. 17, 1° comma, il Provveditorato generale dello Stato o le altre Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a consentire anticipazioni rateali entro i limiti di 9/10 della spesa totale prevista, salvo pagamento della rimanenza al lavoro o servizio ultimato, in base ad apposito rendiconto.

La rateazione delle anticipazioni sarà determinata nel decreto del Ministro per il tesoro che approva l'assunzione dei lavori.

Art. 19.

(*Pagamenti suppletivi per i lavori eseguiti, il cui importo superi l'ammontare delle rate corrisposte*).

Su proposta della Commissione delle tariffe, approvata dal Provveditorato generale dello Stato, potrà, durante l'esercizio finanziario essere autorizzato, con decreto motivato, dal Ministro per il tesoro, il pagamento, anche in unica soluzione, delle rate non ancora scadute. In tal caso la Commissione delle tariffe dovrà accertare la consistenza e la regolarità delle forniture e delle lavorazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nonchè delle eventuali scorte relative alle ordinazioni già date dal Provveditorato generale dello Stato, ed il pagamento dovrà essere contenuto entro i limiti dell'importo complessivo delle forniture, delle lavorazioni e delle scorte medesime, previa deduzione delle rate eventualmente già pagate.

Art. 20.

(*Pagamento del saldo*).

Il pagamento del saldo è documentato con apposito rendiconto al quale debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati nonchè gli elenchi, per ogni ramo di servizio, degli stampati e delle pubblicazioni fornite, con l'indicazione dell'importo delle singole forniture e della data in cui queste sono state ricevute dagli Uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto Poligrafico dello Stato, deve versare la eccedenza al Tesoro in conto entrate eventuali.

Art. 21.

(*Sindacato della Corte dei conti*).

Nulla è innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti sull'Officina carte valori, ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412, e del regio decreto-legge 30 marzo 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393.

Art. 22.

(*Assistenza dell'Avvocatura dello Stato e degli organi dell'Amministrazione finanziaria*).

L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere la difesa e la rappresentanza dell'Istituto Poligrafico dello Stato avanti qualsiasi giurisdizione, ed a prestare all'Istituto stesso la normale consulenza legale.

L'Istituto ha facoltà di avvalersi, a mezzo del Provveditorato generale dello Stato, degli uffici dell'Amministrazione finanziaria per accertamenti e verifiche presso i concessionari della vendita delle pubblicazioni dello Stato.

Art. 23.

(*Personale*)

Lo stato giuridico, il trattamento economico e la dotazione organica del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato e della Officina carte valori sono stabiliti con distinti regolamenti organici, deliberati dal Consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministro per il tesoro.

I provvedimenti di stato relativi al personale dell'Officina carte valori sono sottoposti, di volta in volta, alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro, che può assumerne anche l'iniziativa.

Il regolamento interno dell'Officina carte valori è approvato con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 24.

(*Norme di attuazione*).

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme di attuazione e regolamentari del presente decreto.

Art. 25.

(*Statuto*).

Lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 26.

(*Abrogazione delle norme contrarie*).

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 82. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1106.

Modificazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° febbraio 1947, n. 38, che apporta modificazioni provvisorie alle norme sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, nonchè il relativo regolamento approvato con regio decreto 20 gennaio 1938, n. 226;

Visto il regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, contenente norme per l'esecuzione dell'art. 3 del regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234, modificata dalla legge 24 novembre 1941, n. 1291;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° febbraio 1947, n. 38;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° febbraio 1947, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Sino a che non siano colmate le vacanze determinatesi nel ruolo dei generali di brigata della Guardia di finanza dal 1° settembre 1943 al 31 dicembre 1946, il giudizio riguardante l'avanzamento dei colonnelli sarà pronunciato da una « commissione speciale d'avanzamento », composta del Sottosegretario di Stato per le finanze presidente; del Comandante generale della guardia di finanza; del Comandante in 2° della guardia di finanza; di due ufficiali generali di grado quinto designati dal Ministro per la difesa fra quelli delle Forze armate da lui dipendenti; del generale di brigata dell'Esercito addetto al Comando generale della guardia di finanza, membro e segretario.

In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario di Stato per le finanze, la presidenza sarà assunta dal Comandante generale della guardia di finanza ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 99. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 1107.

Modificazioni al regolamento speciale 1° giugno 1925 per i salariati dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni, approvate con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla modificazione del regolamento speciale per i salariati dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, emanato con decreto Ministeriale 1° giugno 1925, in applicazione dell'art. 90 del testo unico suddetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 comma terzo, del regolamento speciale per il personale salariato dipendente dal Ministero della giustizia, approvato con decreto Ministeriale 1° giugno 1925, è modificato come segue:

« Nel numero degli operai del 2° gruppo dipendenti dall'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena si comprendono i capi d'arte, il comandante e il macchinista del vaporino dell'isola dell'Asinara e gli assistenti tecnici, murari ed agricoli delle colonie penitenziarie, nonchè gli infermieri diplomati ed ai quali sia affidata la sorveglianza dell'infermeria nei centri di rieducazione; ed in quello degli operai comuni i sottocapi d'arte, il nostromo, i fuochisti ed i marinai del suddetto vaporino, i marinai delle colonie penali e gli inservienti ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 4 del regolamento stesso viene sostituito come segue:

« L'orario di servizio degli inservienti degli Istituti di prevenzione e di pena è di otto ore giornaliere ed ogni settimana essi godranno di una giornata di riposo, secondo i turni regolati dal direttore, compensando tale riposo con un prolungamento d'orario negli altri giorni lavorativi ».

Art. 3.

L'art. 9 del regolamento stesso viene sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Ai posti di capo d'arte negli Istituti di prevenzione e di pena — fatta eccezione per i capi d'arte calzolai e sarti — vengono prescelti i sottocapi d'arte permanenti di qualsiasi età che posseggano speciali attitudini ed abbiano conseguito il diploma della scuola tecnica industriale per la relativa specializzazione. Essi possono essere sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi (art. 34 del regolamento generale).

Qualora tra i sottocapi d'arte non vi sia alcuno riconosciuto idoneo al posto di capo d'arte, sarà indetto un concorso per persone che posseggano il diploma predetto e gli altri requisiti per l'ammissione in servizio. Esse inoltre devono sottoporsi all'esperimento di cui all'art. 21 del regolamento generale.

Per l'ammissione ai posti di sottocapi d'arte, esclusi a quelli per calzolai e sarti, e ai posti di assistente tecnico permanente o temporaneo negli Istituti di prevenzione e di pena è richiesta la licenza delle scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Per l'ammissione ai posti di capo d'arte e di sottocapi d'arte calzolai e sarti è sufficiente il possesso di un certificato rilasciato o dalle apposite scuole private o da privati industriali presso i quali gli aspiranti abbiano prestato o prestino la loro opera e che attesti speciale abilità nel mestiere.

Per l'ammissione al posto di assistente agricolo occorre il diploma di agente rurale rilasciato dalla scuola tecnica a indirizzo agrario.

L'ammissione ai posti di comandante, di macchinista, di fuochista e di nostromo del vaporino dell'isola dell'Asinara è fatta per concorso in base alle condizioni che verranno di volta in volta indicate dal Ministero.

Per l'ammissione dei salariati si osservano inoltre tutte le altre norme prescritte dal regolamento generale sul trattamento giuridico ed economico dei salariati dello Stato ».

Art. 4.

All'art. 17, secondo comma, viene aggiunto, dopo le parole « assistenti agricoli » la parola « murari ».

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 85. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947.

Costituzione del Consorzio cooperativistico di Capitanata, con sede in Foggia, ed approvazione dello statuto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio cooperativistico di Capitanata, con sede in Foggia, in data 21 gennaio 1947, con la quale si chiede il riconoscimento della costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio cooperativistico di Capitanata, con sede in Foggia, ed è approvato il relativo statuto costituito da n. 35 articoli che, firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

FANFANI — TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 9, foglio n. 70.

(4412)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947.

Costituzione del Consorzio delle Cooperative fra Lavoratori Edili « Co.C.L.E. », con sede in Napoli, ed approvazione dello statuto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio delle Cooperative fra Lavoratori Edili « Co.O.L.E. », con sede in Napoli, in data 6 maggio 1946, con la quale si chiede il riconoscimento della costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio delle Cooperative fra Lavoratori Edili « Co.O.L.E. », con sede in Napoli, ed è approvato il relativo statuto costituito da n. 31 articoli che, firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dalla data della sua pubbicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

FANFANI — TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 9, foglio n. 71.

(4413)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1947.

Costituzione di un Consiglio tecnico in seno al Comitato U.N.R.R.A. Tessile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, che detta norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati fra il Governo e l'U.N.R.R.A.;

Visti gli Accordi 8 marzo 1945 e 19 gennaio 1946, stipulati fra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1946 istitutivo del Comitato U.N.R.R.A. Tessile, modificato dal decreto 23 luglio 1947 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 luglio 1947, n. 170;

Sentito il presidente della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato U.N.R.R.A. Tessile è assistito da un Consiglio tecnico che ha il compito di collaborare in via consultiva con il Comitato predetto per l'esame dei problemi inerenti alla produzione e alla distribuzione dei manufatti derivanti dalle forniture U.N.R.R.A.

Art. 2.

Il Consiglio tecnico è presieduto dal presidente del Comitato U.N.R.R.A. Tessile ed è composto di tre rappresentanti dei lavoratori, di un rappresentante degli industriali, di un rappresentante dei commercianti, di due rappresentanti delle cooperative, di un rappresentante dei dirigenti di azienda, di due rappresentanti dei consumatori, di un esperto in materia tessile.

Fanno parte del Consiglio predetto i direttori generali dell'U.N.R.R.A. Tessile.

Art. 3.

Il Consiglio tecnico del Comitato U.N.R.R.A. Tessile è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro per l'industria e il commercio.

I rappresentanti delle categorie professionali sono nominati in base ad una terna designata dalle associazioni nazionali di categoria, anche se sprovviste di personalità giuridica.

I rappresentanti dei consumatori sono nominati in base ad una terna designata dalle organizzazioni a carattere nazionale, anche sprovviste di personalità giuridica, interessate alla tutela delle categorie consumatrici.

Art. 4.

Il presidente del Comitato U.N.R.R.A. Tessile, in caso di suo impedimento, designa a sostituirlo nel Consiglio un membro del Comitato predetto, da lui scelto di volta in volta.

Art. 5.

Ai membri del Consiglio spetta il trattamento stabilito per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1947

DE GASPERI

(4414)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1947.

Modificazioni alle tabelle delle indennità concesse con decreto Ministeriale 30 giugno 1930 al personale di talune Dogane per disagiato servizio di confine e per disagiato servizio all'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1930 relativo all'assegnazione delle indennità di confine e di quella di disagiato servizio all'estero a favore del personale di talune Dogane;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura delle indennità risultanti dalle tabelle annesse al detto decreto all'attuale valore della moneta e di modificarne la distribuzione fra i diversi uffici in conformità della mutata situazione dei servizi;

Determina:

Articolo unico.

Alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto Ministeriale 30 giugno 1930, indicanti gli uffici nei quali al personale doganale è concessa l'indennità per disagiato servizio di confine e per disagiato servizio all'estero, nonchè la misura della indennità medesima, sono sostituite le tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° luglio 1947, sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1947

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947
Registro n. 12, foglio n. 238. — BENNATI

TABELLA *A*

DIREZIONE SUPERIORE	PROVINCIA	DOGANE	Indennità annue		
			Funzionari		Commessi
			Gruppi *A* e *B*	Gruppo *C*	
Bolzano	Bolzano	Fortezza	18.000	14.400	10.800
		Brennero	18.000	14.400	10.800
		San Candido (compresa la sezione a Passo Drava)	18.000	14.400	10.800
		Resia	18.000	14.400	10.800
		Tubre	14.400	10.500	8.640
Brindisi	Brindisi	Brindisi	5.760	4.620	3.480
Cagliari	Nuoro	Bosa	7.200	5.760	4.320
	Sassari	Olbia	5.760	4.620	3.480
		Porto Torres	5.760	4.620	3.480
Catania	Ragusa	Pozzallo	5.760	4.620	3.480
Como	Como	Oria Strada	4.320	3.480	2.640
	Sondrio	Villa di Chiavenna	7.200	5.760	4.320
Domodossola	Novara	Domodossola	14.400	10.500	8.640
		Id. - sezione Iselle	18.000	14.400	10.800
		Id. - sezione Ponte Ribellasca	18.000	14.400	10.800
Genova	Genova	Genova - sezione Calata Canzio	10.800	8.640	6.480
		Id. - sezione Chiappella	7.200	5.760	4.320
		Id. - sezione p. Cavour (sub - sezione Grazie)	7.200	5.760	4.320
		Id. - sezione S. Limbania	7.200	5.760	4.320
		Id. - sezione Molo Vecchio	7.200	5.760	4.320
		Id. - sezione Passonuovo	9.000	7.200	5.400
		Id. - sezione P. Caracciolo	9.000	7.200	5.400
		Id. - sezione P. Reale	7.200	5.760	4.320
		Id. - sezione S. Lazzaro	5.760	4.620	3.480
Livorno	Livorno	Livorno - sezione Marittima	5.760	4.620	3.480
		Piombino - sezione Portovecchio	5.760	4.620	3.480
	Grosseto	Porto Santo Stefano	5.760	4.620	3.480
Luino	Varese	Luino	7.200	5.760	4.320
		Id. - sezione Fornasette	10.800	8.640	6.480
Messina	Messina	Messina tutte le sezioni, esclusa la Dogana centrale	10.800	8.640	6.480
		Canneto (Lipari)	10.800	8.640	6.480
	Catanzaro	Catanzaro Marina	5.760	4.620	3.480
		Crotone	5.760	4.620	3.480
	Reggio Calabria	Gioia Tauro	5.760	4.620	3.480
Milano	Novara	Piaggio di Valmara	10.800	8.640	6.480
Napoli	Napoli	Napoli - sezione Pontile V. E.	5.760	4.620	3.480
		Id. - sezione Bagnoli	5.760	4.620	3.480
		Id. - sezione Pollena	10.800	8.640	6.480
		Id. - sezione Vittorio Veneto	10.800	8.640	6.480
		Id. - sezione Carmine	10.800	8.640	6.480
		Id. - sezione Viaggiatori	5.760	4.620	3.480
		Id. - sezione Porta Massa	4.320	3.480	2.640
		Id. - sezione Molo Pisacane	4.320	3.480	2.640
Palermo	Palermo	Palermo - sezione Molo	5.760	4.620	3.480
		Porto Empedocle	7.200	5.760	4.320
	Agrigento	Licata	7.200	5.760	4.320
		Lampedusa (isola)	14.400	10.500	8.640

Segue: TABELLA *A*

DIREZIONE SUPERIORE	PROVINCIA	DOGANE	Indennità annue		
			Funzionari		Commessi
			Gruppi *A* e *B*	Gruppo *C*	
Palermo (*segue*)	Trapani	Favignana (isola)	7.200	5.760	4.320
		Pantelleria (isola)	14.400	10.500	8.640
Roma	Roma	Roma - sezione Fiumicino	7.200	5.760	4.320
		Civitavecchia	9.000	7.200	5.400
	Latina	Terracina	9.000	7.200	5.400
		Formia	9.000	7.200	5.400
		Gaeta	9.000	7.200	5.400
		Ponza	9.000	7.200	5.400
Torino	Aosta	Aosta - sezione Piccolo San Bernardo	10.800	8.640	6.480
		Id. - sezione Gran San Bernardo	14.400	10.500	8.640
	Cuneo	San Dalmazzo di Tenda	14.400	10.500	8.640
	Torino	Molaretto Cenisio	10.800	8.640	6.480
		Claviere	10.800	8.640	6.480
Udine	Udine	Tarvisio	18.000	14.400	10.800
		Pontebba	18.000	14.400	10.800
	Gorizia	Piedicolle	18.000	14.400	10.800
Venezia	Venezia	Venezia - sezione Marittima	5.760	4.620	3.480
		Id. - sezione Mag. gen. silos	5.760	4.620	3.480
		Id. - sezione Mag. gen. capannoni	4.320	3.480	2.640
		Id. - sezione Porto Marghera	7.200	5.760	4.320
	Rovigo	P. Fornaci	9.000	7.200	5.400
Ventimiglia	Imperia	Ventimiglia	7.200	5.760	4.320
		Id. - sezione Grimaldi	10.800	8.640	6.480
		Id. - sezione Piena	14.400	10.500	8.640

Roma, addì 21 luglio 1947

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per le finanze
PELLA

TABELLA *B*

DOGANE	Indennità annue		
	Funzionari		Commessi
	Gruppi *A* e *B*	Gruppo *C*	
Chiasso	12.000	9.600	7.200
Modane	15.000	12.000	9.000

Roma, addì 21 luglio 1947

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per le finanze
PELLA

(4408)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1947.

Caratteristiche delle nuove marche per il recapito autorizzato.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 288 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte 1ª), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 22 luglio 1947, col quale è stata autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di marca per gli espressi che vengono recapitati in loco con mezzi propri da agenzie o ditte autorizzate;

Decreta:

Art. 1.

La nuova marca per il « recapito autorizzato » di cui al decreto Ministeriale 9 maggio 1947, è stampata in rotocalco, su carta bianca con filigrana « ruota alata », nel formato stampa di mm. 28 x 22 e nel formato carta di mm. 31 x 25.

La vignetta è costituita da un'effigie dell'Italia turrita, al centro, racchiusa in una cornice circolare formata da foglie di alloro stilizzate e da un nastro che la chiude alla base. In alto vi è la dicitura « Poste Italiane », in carattere bastoncino. Ai lati vi sono, a sinistra la lettera « L » in carattere maiuscolo corsivo stilizzato; e a destra la cifra del valore. In basso vi è la dicitura « Recapito autorizzato » in carattere bastoncino. Diciture e indicazioni del valore sono in bianco su fondo scuro. Una cornicetta lineare racchiude il formato stampa della marca.

Art. 2.

I valori emessi sono due: il primo da lire una, nel colore verde smeraldo; l'altro da lire otto, nel colore cremisi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MERLIN

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(4418)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1947.

Proroga del termine per la conversione volontaria dei titoli del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, autorizzante la libera conversione dei titoli del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % emessi in base al decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, con titoli del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 5 %;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 608, concernente norme integrative del provvedimento di conversione predetto;

Visto il nostro decreto 14 luglio 1947, concernente norme di applicazione e regolamentari del suddetto decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338;

Visto il nostro decreto 12 settembre 1947, che proroga il termine della conversione al 30 settembre 1947;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per chiedere la conversione volontaria al 5 % dei titoli del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, previsto dai decreti Ministeriali 14 luglio 1947 e 12 settembre 1947, è prorogato ulteriormente al 31 ottobre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1947
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 217

(4421)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1947.

Proroga della applicabilità della tabella dei compensi per atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 69 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1945, n. 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1945, n. 87, col quale venne modificata la tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori, a carico dei contribuenti morosi, per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, adottate col decreto Ministeriale 19 febbraio 1927;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1946, n. 276, col quale venne prorogata al 31 dicembre 1947 la applicabilità delle norme portate dal decreto Ministeriale 9 luglio 1945, n. 1963;

Considerato che permangono tuttora i motivi che determinarono l'adozione delle modifiche alla tabella dei compensi di cui al citato decreto Ministeriale 19 febbraio 1927 e che pertanto è necessario prorogare fino al 31 dicembre 1948 la validità delle modifiche stesse;

Decreta:

L'applicabilità delle norme portate dal decreto Ministeriale 9 luglio 1945, n. 1963, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1947

Il Ministro: PELLA

(4321)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Termine previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149, riguardante gli autoveicoli requisiti dalle Autorità alleate.

Il termine previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149, per intendere requisiti definitivamente gli autoveicoli ed i rimorchi di autoveicoli requisiti dalle Autorità alleate e non consegnati agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, è stato fissato, per accordo intervenuto tra il Governo italiano e le Autorità alleate, nella data del 25 febbraio 1947.

(4386)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione del posto fonotelegrafico di Montale (Ancona)

Il giorno 8 settembre 1943 è stato attivato il posto fonotelegrafico comunale di Montale (Ancona).

(4391)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 13 ottobre 1947, il sig. Scatà dott. Arturo è nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa.

(4409)

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 9 ottobre 1947, l'avv. Quaratesi Castello è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa in sostituzione dell'ing. Giovanni Poggetti.

(4410)

Passaggio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti d'alveo essiccato del fiume Serio in comune di Alzano Lombardo

Con decreto interministeriale n. 918 del 31 luglio 1947, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di alcuni tratti d'alveo essiccato del fiume Serio in comune censuario di Alzano Lombardo, costituenti i mappali numeri 456, 457, 458, rispettivamente della superficie di mq. 5700, 3040, 480, indicati nel disegno planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4396)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati cinque marchi di identificazione per metalli preziosi, dei 21 di cui era in possesso la cessata ditta Heyed Ferdinando già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 229.

(4354)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 7;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1942, registro n. 23 Corporazioni, foglio n. 395, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto di terza classe (grado 11° - gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, attualmente Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati di gruppo *C* del ruolo dell'Ispettorato predetto o degli altri ruoli del Ministero delle corporazioni, attualmente Ministero del lavoro e previdenza sociale e delle altre Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1947, registro n. 5 Lavoro e previdenza, foglio n. 145, con il quale venivano apportate delle modifiche al decreto Ministeriale 16 aprile 1942 sopracitato;

Considerato che un numero di posti uguale a quello dei posti, come sopra, messi a concorso, venne, a norma dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, riservato a favore di coloro che all'epoca in cui fu bandito il predetto concorso si trovavano sotto le armi;

Vista la nota n. 76094/12106/2-19-1/1-3-1 in data 23 settembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a indire i concorsi per la parte dei posti accantonati in applicazione dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto di terza classe (grado 11° - gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

A tale concorso possono partecipare — indipendentemente dai limiti di età — coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, alla data del 16 aprile 1942 erano impiegati di gruppo *C* dell'Ispettorato del lavoro e delle altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i quali siano in possesso del diploma di scuola media di secondo grado ed abbiano riportato per il periodo di servizio prestato, entro l'ultimo biennio, qualifiche di ottimo o distinto, e che si trovavano sotto le armi o nella condizione di non aver potuto presentare per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, la domanda di ammissione al concorso bandito col precitato decreto Ministeriale 16 aprile 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 30 maggio 1942, ovvero siano stati combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o siano partigiani combattenti o siano reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro novanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale e affari generali - Servizi Ispettorato del lavoro) domanda in carta da bollo da L. 32 dalla quale risultino, in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio ed indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti residenti fuori del territorio della Repubblica hanno facoltà di presentare, entro il termine di novanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile, rilasciato su carta legale dalla competente Amministrazione, di data non anteriore a quella del presente bando, contenente, fra l'altro, l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato in carta da bollo rilasciato dalla competente autorità, attestante che l'aspirante si trovava sotto le armi o nelle condizioni di non aver potuto presentare, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, la domanda di ammissione al concorso bandito col decreto Ministeriale 16 aprile 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 30 maggio 1942, ovvero sia stato combattente della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o sia mutilato o invalido per la lotta di liberazione, o sia partigiano combattente o sia reduce della prigionia o deportazione;

3) certificato medico su carta da bollo da L. 24 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando, da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato medico è rilasciato dall'ufficiale sanitario. Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In seguito all'esito di detta visita, il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

4) stato di famiglia, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

5) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco a da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

6) diploma di scuola media di 2° grado.

In sostituzione del diploma originale potrà essere presentato un certificato, rilasciato su carta legale dall'istituto o dalla scuola presso cui è stato conseguito il titolo originale, debitamente legalizzato, ovvero una copia del titolo stesso autenticata da un notaio della Repubblica e legalizzato ai sensi delle disposizioni vigenti;

7) tutti gli altri certificati comprovanti il possesso di requisiti che, ai sensi delle disposizioni in vigore, diano diritto a precedenze o a preferenze nella partecipazione ai concorsi statali;

8) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Gli aspiranti di gruppo *C* del ruolo dell'Ispettorato del lavoro sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 3) del presente articolo.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso, soltanto, il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e previdenza sociale, salvo per la loro validità, quanto prescritto, per i termini di rilascio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e previdenza sociale (Direzione generale del personale e degli affari generali - Servizi Ispettorato del lavoro) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante in concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale e verteranno sulle seguenti materie:

Per i candidati forniti della licenza di istituto tecnico industriale:

Esami scritti: composizione di lingua italiana su materia di cultura generale, legislazione del lavoro, tecnologie industriali (tessili, meccaniche, metallurgiche, del legno);

Prova orale: legislazione del lavoro, tecnologie industriali (tessili, meccaniche, metallurgiche, del legno), ordinamento amministrativo della Repubblica, computisteria, elementi di statistica metodologica.

Per i candidati forniti della licenza di istituto tecnico agrario:

Esami scritti: composizione di lingua italiana su materia di cultura generale, legislazione del lavoro, industrie agrarie;

Prova orale: legislazione del lavoro, industrie agrarie, ordinamento amministrativo della Repubblica, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di statistica metodologica.

Per i candidati forniti del diploma di istituto tecnico, sezione ragioneria:

Esami scritti: nozioni di economia politica, legislazione del lavoro, ragioneria e computisteria;

Prova orale: materie anzidette e nozioni di diritto amministrativo, nozioni di diritto commerciale (dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale, degli altri titoli di credito, del fallimento), nozioni di scienza delle finanze, nozioni di contabilità generale dello Stato, elementi di merceologia, statistica metodologica.

Per i candidati forniti di titoli di studio diversi da quelli sopraindicati:

Esami scritti: composizione di lingua italiana su materia di cultura generale, legislazione del lavoro, nozioni di economia politica;

Prova orale: legislazione del lavoro, nozioni di economia politica, nozioni di diritto amministrativo, elementi di tecnologie industriali (tessili, meccaniche, metallurgiche, del legno), computisteria, statistica metodologica.

Art. 6.

Lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte avrà la durata di otto ore.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti risultanti dalla votazione complessiva.

A parità di voti saranno osservate le vigenti disposizioni in materia di preferenze nella partecipazione ai pubblici concorsi.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) del direttore generale capo del Personale e degli affari generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di tre ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di grado non inferiore al 6°;

c) di due funzionari di gruppo *A* degli altri ruoli del Ministero, di grado non inferiore al 6°;

d) di un professore del ruolo degli istituti tecnici industriali o di un professore insegnante tecnologia in un istituto od in una università della Repubblica (per i candidati forniti di licenza di istituto tecnico industriale);

e) di un professore insegnante in un istituto tecnico agrario od in una Facoltà di agraria in una università della Repubblica (per i candidati forniti di licenza di istituto tecnico agrario);

f) di un professore insegnante di ragioneria in un istituto tecnico od in una università della Repubblica e di un magistrato di grado non inferiore al 6° (per i candidati forniti di licenza di istituto tecnico, sezione ragioneria);

g) di un professore insegnante economia politica o legislazione del lavoro in un istituto o in una università della Repubblica (per i concorrenti forniti della licenza di istituto tecnico superiore - sezione ragioneria, e per i concorrenti forniti di titoli di studio diversi da quelli sopraindicati);

h) segretario, un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Alle sedute preparatorie e per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale dovranno intervenire con voto deliberativo, anche i membri di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1947

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 9, *foglio n.* 139.

(4401)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati idonei negli esami per le funzioni di segretario comunale per i soli Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice degli esami pel conferimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nei Comuni della provincia di Bolzano e nei Comuni della zona mistilingue della provincia di Trento, svoltisi presso la Prefettura di Bolzano nei giorni 28 luglio e seguenti;

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nei predetti esami;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 13 dicembre 1946, n. 569;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei negli esami per le funzioni di segretario comunale nei soli Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, ed i predetti sono abilitati all'esercizio delle sopra indicate funzioni:

1. Angeli Massimiliano di Pietro	punti	46,50 su 50
2. Romagna Giovanni di Giovanni	»	45 su 50
3. Lutzemberger Lodovico di Mario	»	44,60 su 50
4. Fronza Cesare di Amedeo	»	43,30 su 50
5. Demichiel Antonio di Francesco	»	43 su 50
6. Raffeiner Giovanni di Antonio	»	42,70 su 50
7. Dr. Vinatzer Ermanno di Gabriele	»	42,30 su 50
8. Delladio Riccardo di Pietro	»	42 su 50
9. Riedmann Carlo di Carlo	»	41,70 su 50
10. Gasteiger Curzio di Albuino	»	41,50 su 50
11. Kapeller Guglielmo di Gaetano	»	41,30 su 50
12. Micheli Alfredo di Sigfrido	»	41,10 su 50
13. Kieser Antonio di Francesco	»	41 su 50
14. Trampusch Francesco di Francesco	»	40,90 su 50
15. Pallhuber Giuseppe di Giuseppe	»	40,80 su 50
16. Kohler Giuseppe di Giuseppe	»	40,60 su 50
17. Orian Alfonso di Francesco	»	40,50 su 50
18. Werth Ermanno di Luigi	»	40,30 su 50
19. Paris Vittorio di Enrico	»	40,20 su 50
20. Ambrosi Antonio di Silvio	»	40 su 50
21. Covi Egone di Antonio	»	39,70 su 50
22. Clara Ottone di Ferdinando	»	39,60 su 50
23. Gamper Ugo di Andrea	»	39,50 su 50
24. Raffeiner Giuseppe di Giuseppe	»	39,40 su 50
25. Hofmann Giuseppe di Giovanni	»	39,30 su 50
26. Egarter Carlo di Giuseppe	»	39,20 su 50
27. Maggiora Giuseppe di Giuseppe	»	39,10 su 50
28. Wilhelm Rodolfo di Giuseppe	»	39 su 50
29. Delpero Arturo di Cristoforo	»	38,90 su 50
30. Zardini Guido di Angelo	»	38,80 su 50
31. Conci Guglielmo di Beniamino	»	38,70 su 50
32. Gruber Giovanni di Giovanni	»	38,50 su 50
33. Wutte Giovanni di NN. e di Maria Wutte	»	38,20 su 50
34. Runggatscher Giuseppe di Antonio	»	38 su 50
35. Plank Giovanni di Luigi	»	37,90 su 50
36. Dr. Serra Virgilio di Anselmo	»	37,20 su 50
37. Prossliner Giuseppe di Carlo	»	37 su 50
38. Resch Francesco di Giuseppe	»	36,50 su 50
39. de Hartungen Enrico di Cristoforo	»	36 su 50
40. Dr. Ghedina Giovanni di Arturo	»	35 su 50

Roma, addì 30 settembre 1947

(4425)

p. *Il Ministro*: MARAZZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

A pagina 7 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'8 ottobre 1947, la disposizione dell'art. 2, lettera *a*), del bando del concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe nel ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, non deve intendersi nel senso che per l'ammissione al concorso stesso siano richieste congiuntamente le due condizioni in essa previste, ma l'una o l'altra, dato che la congiunzione «e» è stata posta erroneamente in luogo di «o».

Resta fermo, pertanto, che ai sensi di detta disposizione, la partecipazione al concorso è consentita a coloro che si trovino «ad aver prestato effettivo servizio per almeno un anno nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, *ovvero* per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente ordinario nella università».

(4426)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.